

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 15-4452

Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura di cui alla DGR n. 107-1659 del 28 novembre 2005 - Approvazione dell'aggiornamento 2016 a seguito delle innovazioni nazionali ed europee connesse ai D.lgs. nn. 99/04 e 101/05.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioni amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d, f, g, l, e, della legge 7 marzo 2003, n. 38") il quale ha apportato una serie considerevole di innovazioni in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura e per quanto riguarda la conservazione dell'integrità fondiaria.

Viste le innovazioni apportate dal successivo decreto legislativo n. 101/05 che è intervenuto a modificare il d.lgs. n. 99/2004.

Vista la DGR n. 30-13213 del 3 agosto 2004 con la quale, in riferimento ai sopra citati d.lgs n. 99/2004 e n. 101/05, l'Amministrazione Regionale ha formulato le precisazioni ritenute più urgenti, confermando tra l'altro la competenza dei Comuni al riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Vista la DGR n. 107-1659 del 28 novembre 2005 avente ad oggetto "Approvazione della Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs nn.99/04 e 101/05" con la quale l'Amministrazione Regionale, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento, ha fornito indicazioni organiche per l'applicazione dei Decreti Legislativi in oggetto e ha adottato le necessarie disposizioni in materia procedurale.

Ritenuto opportuno, tenendo conto del tempo intercorso e delle innovazioni normative intervenute a livello nazionale ed europeo, provvedere ad un aggiornamento della citata "Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs nn.99/04 e 101/05".

Sentiti, nel corso di alcune riunioni di coordinamento tenutesi nel corso dell'anno 2015, i vari soggetti interessati (Città Metropolitana di Torino, Province, Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative, ANCI, Agenzia delle Entrate, INPS, Collegi Notarili).

Tenuto conto del nuovo ordinamento degli Enti locali in essere a partire dal 1 gennaio 2016 in attuazione della Legge n. 56/2014, viste la LR n. 23/2015 e la DGR n. 14-3031 del 14 marzo 2016 "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e omogeneizzazione dei relativi termini di conclusione, a seguito della riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della l.r. 23/2015, delle funzioni già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane. Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700 e s.m.i."

Viste le disposizioni gestionali adottate, a seguito della riallocazione in capo alla Regione (ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della l.r. 23/2015) delle funzioni già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane, con Determinazione Dirigenziale n. 286/A17000 del

28.04.2016 e, da ultimo, con DGR n. 22-4193 del 14.11.2016, che ha istituito Strutture territoriali articolazione della Direzione Regionale Agricoltura.

Acquisito il parere positivo del Tavolo Verde, formato da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e Cooperativistiche espressione del mondo agricolo, nella seduta del 11.11.2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Ritenuto altresì opportuno di dare mandato alla Direzione Agricoltura di attuare il presente provvedimento adottando gli atti amministrativi eventualmente necessari;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- Di approvare, in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura e per quanto riguarda la conservazione dell'integrità fondiaria, il documento dal titolo "Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs nn.99/04 e 101/05 – Aggiornamento 2016" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.
- Di dare mandato alla Direzione Agricoltura di attuare il presente provvedimento adottando gli atti amministrativi necessari.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**Guida all'accertamento del possesso dei
requisiti delle figure professionali operanti
in agricoltura ed alla applicazione delle
normative riguardanti la conservazione
dell'integrità fondiaria**

**Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse
ai D.lgs nn.99/04 e 101/05.**

**approvata con D.G.R. n°107-1659 del 28/11/2005
(supplemento n°2 al B.U. della Regione n°49 del 7/12/05)**

Aggiornamento 2016 approvato con D.G.R. n°

Sommario:

0 - PREMESSA

1 - DEFINIZIONI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

- Imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile
- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
- Imprenditore agricolo non a titolo principale ("part-time")
- Coltivatore Diretto
- Imprese familiari
- Società agricole
- Agricoltore in attività - Reg. (UE) 1307/2013 Articolo 9

2 - MODALITA' DI CALCOLO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO CIRCA IL POSSESSO DEL REQUISITO DEL TEMPO DI LAVORO DEDICATO ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

- Zone non svantaggiate
- Zone svantaggiate
- Tabella giornate lavorative per ettaro/coltura

3 - MODALITA' DI CALCOLO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO CIRCA IL POSSESSO DEL REQUISITO DEL REDDITO GLOBALE DA LAVORO RICAVATO DALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

4 - COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI

- Competenze comunali
- Competenze delle Strutture territoriali articolazione della Direzione regionale Agricoltura (ex competenze provinciali)

5 - CASISTICHE PUNTUALI DI ACCERTAMENTO E ADEMPIMENTI CONCRETI CHE DEVONO ESSERE MESSI IN ATTO

- Materie relative a edilizia rurale
- Agriturismo
- Agevolazioni fiscali per acquisto terreni agricoli
 - o Normativa generale
 - o Accertamento di requisiti

6 - COMPENDIO UNICO

- Definizione Compendio Unico
- Uffici competenti
- Vincolo decennale

7 - AGEVOLAZIONI PER RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

8 - DILAZIONE DEI TERMINI PER IL CONSEGUIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (art.1 comma 4 del D.lgs. 101/05)

0 - PREMESSA

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioni amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l) e) della legge 7 marzo 2003, n. 38”), con le modifiche di cui al D.lgs n°101/05, ha apportato una serie considerevole di innovazioni in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura.

Tenendo conto che il citato Decreto Legislativo si è inserito nella normativa preesistente modificandola in vari punti ma senza sostituirla per intero, si ritiene necessario precisare le competenze e le modalità con le quali si può procedere, nei singoli casi normativi, all’accertamento del possesso dei requisiti di **Imprenditore Agricolo Professionale** (figura introdotta dal citato Decreto Legislativo in sostituzione della figura di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (**IATP**) ex-lege 153/75) nonché delle altre figure professionali preesistenti al Decreto citato e rimaste invariate (Imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile, Imprenditore agricolo a titolo non principale - cosiddetto “part-time” – ai sensi della l.r. n°56/77; coltivatore diretto di cui alle leggi 604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e successive modificazioni e integrazioni).

Occorre inoltre richiamare le innovazioni introdotte, da ultimo, dal Reg. (UE) 1307/2013, Articolo 9 (figura dell’ “Agricoltore in attività”).

1 - DEFINIZIONI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

(attualmente vigenti tenendo conto delle innovazioni apportate dai Decreti Legislativi nn. 99/2004 e 101/05)

- 1) - **Imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile**
- 2) - **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)**
- 3) - **Imprenditore agricolo non a titolo principale (cosiddetto “part-time”)**
(rilevante solo a fini urbanistici)
- 4) - **Coltivatore Diretto**
- 5) - **Imprese familiari**
- 6) - **Agricoltore in attività di cui al Reg. (UE) 1307 / 2013 Articolo 9**
(rilevante solo per la Politica Agricola Comune)

1) - Imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile

Secondo l’art 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”) è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tale definizione vale sia per le persone fisiche che per le persone diverse da quelle fisiche (società di persone, società di capitali, società cooperative).

L'imprenditore agricolo definito dal Codice Civile rappresenta la figura più "semplice" di imprenditore operante in agricoltura.

Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile - in base alla definizione stessa del concetto di imprenditorialità - il soggetto deve svolgere un'attività produttiva finalizzata alla commercializzazione e non all'autoconsumo.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all' INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

Il possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile non è comunque di per sé sufficiente per l'accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo dalle varie normative.

Molte di tali agevolazioni sono infatti riservate alle figure professionali di seguito descritte.

2) - Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Preliminarmente occorre rilevare che la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rientra nel più ampio solco dell' "imprenditore" di cui all'art 2082 Codice Civile.

Dagli altri imprenditori, lo IAP si differenzia per il comparto produttivo in cui opera e le modalità operative (prevalenza di tempo e reddito), ma le implicazioni in materia di "imprenditorialità" sono le medesime.

Considerando che l'imprenditore, secondo il disposto dell'art 2082 Codice Civile e concorde dottrina economica è il soggetto che organizza i fattori produttivi e si assume il rischio di impresa, godendo degli utili e accollandosi le perdite, si desume che solo il titolare (o il socio in caso di aziende costituite in forma societaria) di una impresa possa essere considerato imprenditore in quanto unico soggetto abilitato ad assumere le decisioni imprenditoriali e a rappresentare l'impresa verso l'esterno.

Occorre rilevare comunque (vista la specificità dei fini previdenziali per cui opera l'INPS) che l'iscrizione all'INPS di un soggetto in posizione di coadiuvante, non necessariamente esclude la possibilità che tale soggetto venga riconosciuto titolare d'azienda ai fini dell'accertamento dei requisiti di IAP. La posizione del soggetto, particolarmente nei casi di società semplici (ad esempio formate da due fratelli) e in altri casi del genere, dovrebbe essere valutata dal Comune di volta in volta tenendo presente altri fattori come il tipo di iscrizione al Registro Imprese o la posizione ai fini delle dichiarazioni fiscali.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, sinteticamente, il Decreto Legislativo n°99/04, così come modificato dal D.lgs n°101/05, dispone che sia considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto (persona fisica) che è in possesso delle seguenti caratteristiche di tempo, reddito e capacità lavorativa:

2.a) - Circa i requisiti del tempo e del reddito lo IAP dedica alla attività agricola e alle attività connesse (come definite ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile – vedi punto precedente) almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e ricava dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro (escludendo ai fini del conteggio del reddito complessivo da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati)

Nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, le percentuali sopra riportate sono ridotte al 25%.

In Piemonte le zone svantaggiate sono esclusivamente le zone di montagna riportate nell'elenco approvato con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) vigente al momento dell'accertamento finalizzato al riconoscimento della qualifica di IAP (attualmente è vigente il PSR 2014-2020, ai sensi del Reg. UE 1305/2013).

I requisiti previsti per le zone svantaggiate a favore dell'Imprenditore Agricolo Professionale si applicano quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata
- almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) si trovi in area svantaggiata.

2.b) - Relativamente alla capacità professionale vale quanto segue: l'imprenditore dev'essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, ai sensi del PSR.

Il sopra citato PSR, dispone che per l'accertamento della capacità professionale valgano le seguenti disposizioni:

Persone fisiche

- 1) - Il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- il soggetto abbia già svolto almeno 3 anni di attività agricola, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di

azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola, oppure di lavoratore agricolo subordinato - o forestale per le aziende a indirizzo forestale -, di cui alla Legge 8/8/72, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni), o anche mediante documentazione fiscale;
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole a indirizzo agrario;

- II) - In mancanza delle condizioni sopra indicate il requisito della capacità viene accertato dalla "Commissione provinciale capacità professionale"

Poiché il D.lgs. n°99/2004 ha abrogato in toto l'art.12 della Legge 153/75, che comprendeva anche la Commissione provinciale capacità professionale, la Regione Piemonte ha provveduto con Deliberazione della Giunta Regionale n.30-13213 del 3 agosto 2004 a istituire una nuova Commissione provinciale capacità professionale, da nominarsi in ogni Provincia con provvedimento della Amministrazione Provinciale o della Città Metropolitana di Torino.

Tenuto conto del nuovo ordinamento degli Enti locali in essere a partire dal 1 gennaio 2016 in attuazione della Legge n. 56/2014, detta Commissione provinciale capacità professionale, in origine composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura delle Province e della Città Metropolitana di Torino e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole, è ora composta da funzionari delle Strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole (sulla base delle disposizioni di cui alla LR n. 23/2015 ed alla DGR n. 14-3031 del 14 marzo 2016 "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e omogeneizzazione dei relativi termini di conclusione, a seguito della riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della l.r. 23/2015, delle funzioni già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane. Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700 e s.m.i." e delle disposizioni gestionali adottate, a seguito della citata riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane, con Determinazione Dirigenziale n. 286/A17000 del 28.04.2016 e, da ultimo, con DGR n. 22-4193 del 14.11.2016, che ha istituito Strutture territoriali articolazione della Direzione Regionale Agricoltura).

Persone diverse da quelle fisiche

Nel caso delle società di persone e cooperative, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, di tempo e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di IAP. Nelle società di capitali, la stessa attività è idonea a far acquisire la qualifica di IAP agli amministratori.

Per quanto riguarda dunque le persone diverse da quelle fisiche, esse possono essere considerate Imprenditori Agricoli Professionali qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) - Lo statuto della Società preveda l'esercizio in modo esclusivo della attività agricola come definita dall'art. 2135 del Codice civile. L'obbligo è previsto all'art.2, comma 1 del D.lgs. n°99/04; non è ammissibile alle agevolazioni previste per gli IAP una società ancorché agricola, che non abbia per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.
- b) - Un numero minimo di soci (diverso a seconda della tipologia della società) sia individualmente in possesso dei requisiti (conoscenze e competenze professionali, tempo dedicato alla attività agricola e reddito da lavoro ricavato dalla attività agricola) necessari per essere considerato Imprenditore Agricolo Professionale.

Il numero minimo di soci (ed il ruolo dei medesimi nella società) che devono essere individualmente in possesso dei requisiti necessari, perché la società sia considerata Imprenditore Agricolo Professionale è il seguente:

- - **Società di persone non in accomandita (soc.semplici e in nome collettivo):** almeno un socio dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
- - **Società di persone in accomandita semplice:** almeno un socio accomandatario dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
- - **Società cooperative:** almeno un amministratore dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale
- - **Società di capitali:** almeno un amministratore dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
- - Nel caso di società cooperativa, l'amministratore deve essere anche socio della medesima, a norma del D.lgs n° 101/05.

In caso di persona fisica IAP che sia socio amministratore di più società, la normativa stabilisce che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere attribuita ad una sola società.

Il riconoscimento di cui sopra viene concesso qualora il soggetto IAP persona fisica - che apporti la propria qualifica in qualità socio di società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali - sia iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, così come previsto dall'art.1 comma 5-ter del D.lgs 101/05 (le dichiarazioni di qualifica rilasciate dall'INPS e riportanti la dicitura "*soggetti aventi diritto alle assicurazioni sociali*" sono da considerarsi certificazioni valide a tutti gli effetti).

Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art.1, comma 3, della legge 3/4/2001 n°142.

Ulteriori precisazioni:

In base al disposto del comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n°99/2004, sia per le persone fisiche che per le persone diverse da quelle fisiche, ogni precedente riferimento normativo alla figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP, ex-lege 153/75) deve intendersi oggi e in ogni caso, riferito alla figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale di cui al medesimo D.Lgs. n°99/2004.

Inoltre all'Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica di cui ai DD.Lgs. 99/2004 e 101/2005, qualora iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale, sono estese le agevolazioni creditizie e tributarie in materia di imposizione indiretta spettanti al Coltivatore Diretto.

Tali agevolazioni spettano anche alle società individuate dal Decreto purché in presenza del numero minimo di IAP persone fisiche e alle condizioni sopra riportate.

In riferimento all'acquisto di una particella di terreno agricolo, le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche individualmente al coltivatore diretto socio o amministratore.

Nel caso di società di persone, l'esercizio del diritto di prelazione agraria e del diritto di riscatto (ex-lege 590/65 e successive modificazioni e legge n°817/1971) spetta qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto.

Modalità e competenze per il rilascio delle attestazioni:

Vedi al successivo punto 4) "*COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI*"

3) - Imprenditore agricolo non a titolo principale (cosiddetto "part-time")

- Rilevante solo a fini urbanistici -

La l.r. n.56/77 e s.m.i (modificata da ultimo dalla l.r. 3/2015), Art. 25 (Norme per le aree destinate ad attività agricole), prevede che i titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali possano essere rilasciati:

- a) agli imprenditori agricoli professionali (IAP), anche quali soci di cooperative;
- b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) agli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m) dello stesso art. 25, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata. Considerata la formulazione dell'art. 42 della LR 3/2013 che ha modificato l'art. 25 della LR 56/77 ("*... m) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori agricoli non a titolo professionale...*") si ritiene che gli imprenditori agricoli non a titolo professionale non abbiano titolo ad ottenere titoli abitativi per la realizzazione di nuove costruzioni abitative.

Per gli IAP vale quanto detto al punto 2, per l'imprenditore non a titolo principale è necessario fornire ulteriori precisazioni:

Il penultimo e ultimo comma dell'art.2 della l.r. n.63/78, relativamente alla definizione della figura dell' imprenditore non a titolo principale rinviano a disposizioni da adottare con atto del Consiglio Regionale, il quale, con Deliberazione n.864 - C.R. 2904 del 7/03/1985 definì le condizioni per l'estensione degli aiuti della l.r. 63/78 agli imprenditori agricoli part-time, individuando una serie di requisiti.

Alcuni di questi requisiti, in mancanza di una normativa più specifica, possono essere fatti valere per analogia, per quanto di pertinenza, anche in campo urbanistico:

- il richiedente deve dedicare all'azienda agricola almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivamente svolto, e deve avere residenza e domicilio in azienda;
- l'azienda dev'essere coltivata o condotta direttamente dal richiedente senza salariati fissi e deve avere una ampiezza tale da richiedere almeno 104 giornate di lavoro convenzionali in un anno.

(Come da interpretazione congiunta delle Direzioni Regionali "Pianificazione e gestione urbanistica" e "Sviluppo dell'Agricoltura" di cui alle circolari prot. 10163/XII/05 del 23.07.2003 e prot. 14196/19/06 del 25.09.2003)

E' evidente quindi che in aree svantaggiate (come definite nel precedente punto 2.a) vi è una parziale sovrapposizione tra la figura di Imprenditore Agricolo Professionale di cui al D.Lgs. n°99/04 e quella di Imprenditore agricolo non a titolo principale (cosiddetto "part-time") di cui alla l.r. 56/77.

Entrambe le figure hanno in comune il fatto di dover dedicare alle attività agricole almeno il 25% del tempo complessivo di lavoro.

Se il soggetto interessato, oltre a soddisfare il requisito relativo al tempo di lavoro, dimostrerà altresì di ricavare dalle attività agricole almeno il 25% del proprio reddito di lavoro (e inoltre, come già detto, sia il centro aziendale sia almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzabile ricadono all'interno dell'area svantaggiata), potrà essere considerato IAP.

Se viceversa non soddisferà il prescritto requisito del 25% del reddito di lavoro ricavato dalle attività agricole, ma soddisferà comunque gli altri requisiti previsti dagli atti applicativi dell'art.2 della Legge n°63/78 (residenza e domicilio in azienda e di conduzione diretta senza salariati fissi dell'azienda di ampiezza tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno) potrà essere considerato "imprenditore agricolo non a titolo principale" ai sensi della l.r. n°56/77.

La distinzione è rilevante, oltre che per la possibilità di edificare nuove costruzioni abitative, anche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione.

Infatti, tenendo conto delle disposizioni della Legge n°10/77 "Norme per la edificabilità dei suoli" che riserva all'imprenditore a titolo principale (ora quindi da intendere in riferimento all' Imprenditore Agricolo Professionale), in possesso dei requisiti di cui alla Legge n°153/75, la possibilità di ottenere a titolo gratuito - senza il pagamento di oneri di urbanizzazione - i permessi di costruzione (o titoli abilitativi edilizi) in area agricola: il rilascio di un permesso di costruzione (o titolo abilitativo edilizio) può essere fatto a titolo gratuito esclusivamente

quando il beneficiario è un “Imprenditore Agricolo Professionale”, mentre il rilascio del permesso di costruzione (o titolo abilitativo edilizio) all’ “imprenditore agricolo non a titolo principale” di cui alla l.r. n°56/77 deve avvenire a titolo oneroso.

Modalità e competenze per il rilascio delle attestazioni:

Vedi al successivo punto 4) “*COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI*”

4) - Coltivatore Diretto

La definizione più sintetica, ai sensi delle leggi che disciplinano la figura del coltivatore diretto, è quella che considera tale il soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, sempreché con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola (si faccia riferimento ad esempio alle leggi nn.604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al Decreto Legislativo 228/2001).

La figura del coltivatore diretto è quindi riferita a requisiti di carattere sia soggettivo che aziendale (diversamente dal concetto di imprenditore agricolo e di imprenditore agricolo professionale che è riferito a requisiti di carattere esclusivamente soggettivo), e circa il riconoscimento della qualifica nulla di nuovo aggiunge il D.lgs. n°99/04 alla normativa precedente, che resta pertanto invariata.

Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare, mentre “l'imprenditore agricolo conduttore” si avvale prevalentemente di manodopera salariata.

Le figure dell'Imprenditore Agricolo Professionale e del Coltivatore Diretto hanno quindi basi normative distinte (rispettivamente D.lgs 99/2004 e D.lgs 101/2005 da un lato, leggi 604/54, 454/61, 590/65 e 203/82 dall'altro) per cui debbono ritenersi figure giuridicamente distinte, anche se tradizionalmente vengono considerate sovrapponibili. Ma il fatto che il Coltivatore Diretto venga considerato comunque IAP ha una origine non normativa ma dottrinale-giurisprudenziale (cioè sulla base di studi compiuti da esperti in materia e di sentenze di organi giudicanti, pronunciate in riferimento a singoli casi concreti e non necessariamente riferibili alla generalità dei casi).

Nella applicazione di normative specifiche che prevedono agevolazioni o aiuti comunque denominati riferibili al coltivatore diretto in quanto tale (ad esempio agevolazioni fiscali), tradizionalmente il coltivatore diretto è considerato “imprenditore agricolo”, anche qualora non abbia la titolarità formale della azienda agricola, come nell'ipotesi del coltivatore diretto coadiuvante collaboratore nell'impresa familiare agricola della quale sia titolare un altro familiare (a differenza di quanto avviene nell'impresa familiare artigianale o commerciale, la dottrina agraria configura l'impresa familiare in agricoltura come ipotesi di “co-impresa”) o come nel caso in cui sia socio di una società agricola, alla quale compete la titolarità dell'azienda agricola, assumendo la veste di imprenditore agricolo “indiretto”.

A tale proposito occorre rilevare come il fatto che il Coltivatore Diretto, in tali casi, sia considerato Imprenditore agricolo anche qualora non abbia la titolarità formale dell'azienda agricola, derivi (anche qui con un approccio non normativo ma dottrinale) dal fatto che si presume che all'interno di una impresa familiare anche il coadiuvante contribuisca alla formazione delle decisioni dell'imprenditore titolare; ma tale assunto ha valore solamente all'interno di una impresa familiare in cui il coadiuvante affianchi un altro soggetto in possesso dei requisiti necessari per essere considerato imprenditore agricolo titolare, altrimenti viene meno la presunzione del contributo alla formazione delle decisioni.

Per cui un soggetto che riveste la figura di Coltivatore Diretto coadiuvante all'interno di una impresa agricola familiare può essere considerato co-imprenditore all'interno della medesima impresa (in casi specifici come la richiesta di agevolazioni fiscali), ma non al di fuori di questa, e non può apportare di conseguenza la qualifica di IAP ad una altra società agricola priva di altri soggetti IAP, venendo meno, al di fuori della impresa agricola familiare in cui esiste il rapporto di coadiuvanza, la compartecipazione alla formazione delle decisioni imprenditoriali e quindi l'ipotesi di co-impresa.

Normalmente il coltivatore diretto è comunque anche in possesso dei requisiti previsti per la figura di Imprenditore Agricolo Professionale, ed è in tale veste che accede ai benefici previsti: ciò accade ad esempio in campo urbanistico e per la concessione di finanziamenti, aiuti e contributi previsti nel settore agricolo.

Modalità e competenze per il rilascio delle attestazioni:

Vedi il successivo punto 4) *"COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI"*.

5) - Imprese familiari

Se l'impresa agricola è intestata a più persone (ad es: fratelli) che gestiscono insieme l'impresa stessa e sono cointestatari di P.IVA, posizione U.M.A. e quant'altro, siamo comunque in presenza di una società di persone. Conseguentemente per ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti relativi alla figura professionale dovranno pertanto valere i requisiti e le disposizioni previste per le società al punto 2.

Se l'impresa è intestata a una persona fisica, ma ad essa collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso l'INPS, siamo in presenza di una ditta individuale (in regime di co-impresa), in cui l'iscrizione al registro imprese avviene nella sezione piccoli imprenditori o coltivatori diretti (i familiari collaboratori non hanno una propria posizione nel registro imprese), e il riconoscimento di detta impresa può effettuarsi secondo quanto detto al punto precedente.

6) - Agricoltore in attività di cui al Reg. (UE) 1307/2013 Articolo 9

Figura introdotta dall' art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, il quale dispone che siano esclusi dal godimento dei "pagamenti diretti" di cui al medesimo Regolamento (cosiddetto "premio unico PAC") i soggetti (persone fisiche o giuridiche, o

associazioni di persone fisiche o giuridiche) che non possano essere considerati “agricoltori in attività” e non possano dimostrare lo svolgimento di una “attività minima definita dagli Stati membri”.

Non possono comunque essere considerati “agricoltori in attività” i soggetti inclusi in una “black list” (lista negativa dei soggetti esclusi dai pagamenti diretti).

Oltre che per il godimento dei “pagamenti diretti” di cui al Reg. (UE) 1307/2013, il possesso del requisito di “agricoltore in attività” è rilevante (a livello di condizione obbligatoria di ammissibilità o di priorità) ai fini dell'accesso ad altre agevolazioni previste dalla normativa europea, quali ad es. le Misure 4 e 6 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) attuato ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013.

In Italia, ai fini del possesso della qualifica di “agricoltore in attività”, oltre a quanto stabilito dal citato art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, valgono le disposizioni date dai seguenti provvedimenti (a cui si rimanda):

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) n. 6513 del 18.11.2014;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) n. 1420 del 26.02.2015;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) n. 1922 del 20.03.2015 art 1 (di integrazione);
- circolare Agea n. 1566 art 1 del 12.05.2015 (di integrazione).

In estrema sintesi indicativa e non esaustiva:

	Requisiti per essere considerato agricoltore attivo
Requisito 1 Svolgimento di una attività minima	Non soddisfatto dai soggetti che su oltre il 50% della superficie dichiarata nella domanda unica annuale (“PAC”), si limitano al mantenimento, in modo naturale, dello stato idoneo al pascolo e alla coltivazione. E' necessario che si esegua un'attività minima. I decreti Mipaaf individuano quali operazioni devono essere svolte per assicurare l'attività minima
Requisito 2 Lista negativa dei soggetti esclusi (“black list”)	Oltre ai soggetti esclusi dal citato art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 (persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti), in Italia la “black list” include anche i soggetti che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria, finanziaria, commerciale e assicurativa nonché le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo
Requisito 3 Professionalità	E' necessario che il soggetto rispetti almeno uno dei seguenti requisiti: • iscrizione all'Inps, come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro; • possesso di partita Iva agricola con dichiarazione annuale Iva dal 2016. Tale ultimo criterio non si applica per le aziende in prevalenza localizzate in montagna e in aree svantaggiate

Poiché il possesso dei requisiti per essere considerato agricoltore attivo ha rilievo, allo stato attuale, solo al fine di accedere a determinate agevolazioni previste dalla normativa della Unione Europea, l'accertamento del possesso dei requisiti medesimi, dove rilevante, è effettuato dagli Enti competenti alla attribuzione delle agevolazioni europee interessate, nel corso della istruttoria della domanda di accesso alle agevolazioni stesse.

Schematizzando quanto sopra esposto ai punti da 1 a 5:

figura professionale	tempo di lavoro	reddito da lavoro	ampiezza minima azienda (espressa in g.te convenz.)	g.te lavorative annue convenzionali	Iscriz. INPS	P. IVA	Iscrizione C.C.I.A.A.
Persone fisiche							
Coltivatore Diretto	Abituale e prevalente	Abituale e prevalente	104 g.te lav. conv.	287 g.te lav. convenzionali	sì	sì	sì
Imprenditore ex-art.2135 CC	---	---	---	---	---	sì	sì (eccetto categorie esentate)
Imprenditore part-time	min. 25%	---	104 g.te lav. conv.	---	---	sì	sì (eccetto categorie esentate)
I.A.P. zona non svantaggiata	almeno 50%	almeno 50%	104 g.te lav. conv	max. 115 g.te conv. lav./anno nel settore extragricolo	sì	sì	sì
I.A.P. zona svantaggiata	almeno 25%	almeno 25%	104 g.te lav. conv	max. 172,5 g.te conv. lav./anno nel settore extra-agricolo	sì (se la percentuale di tempo e reddito dedicati all'attività agricola, è superiore al 50%)	sì	sì
persone diverse da quelle fisiche							
società semplici e in nome collettivo	Almeno 1 socio dev'essere IAP (come sopra definito) e l'azienda deve avere una ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali				sì	sì	sì
società in accomandita semplice	Almeno 1 socio accomandatario deve essere IAP e l'azienda deve avere una ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali				sì	sì	sì
società di capitali	Almeno 1 amministratore dev'essere IAP e l'azienda deve avere una ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali				sì	sì	sì
società cooperative di trasformazione, produzione e conduzione	Almeno 1 socio amministratore dev'essere IAP (in caso di cooperative di produzione e conduzione l'azienda deve avere una ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali)				sì	sì	sì

2 – MODALITA' DI CALCOLO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO CIRCA IL POSSESSO DEL REQUISITO DEL TEMPO DI LAVORO DEDICATO ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Il possesso del requisito del tempo di lavoro dev'essere verificato confrontando il tempo che l'imprenditore agricolo dedica alla attività agricola (e alle attività connesse) con il tempo che lo stesso imprenditore dedica a eventuali attività extra-agricole.

A tal fine il tempo che l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola deve essere calcolato in modo convenzionale e standardizzato, utilizzando le tabelle

sotto riportate (tabelle “giornate lavorative convenzionali ad ettaro di coltura o a capo di bestiame”, cosiddette “tabelle ettaro/coltura”).

Pertanto, l'imprenditore agricolo interessato, congiuntamente alla richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, dovrà presentare all'Ente competente apposita scheda aziendale (redatta su modello conforme allo schema approvato dalla Regione) in cui siano indicate le coltivazioni e gli allevamenti praticati dall'azienda.

Il tempo dedicato alla eventuale attività extra-agricola dev'essere ricavato dalle documentazioni relative a tale attività, prodotte dal soggetto interessato, o in altro modo ritenuto opportuno dall'Ente istruttore della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP.

In ogni caso il tempo dedicato all'attività agricola dev'essere ricondotto al tempo lavorativo totale annuale di una unità lavorativa attiva, storicamente pari a 287 giornate di 8 ore ciascuna (corrispondenti a una ULU = Unità Lavorativa Uomo) in agricoltura, mentre per le attività extra-agricole dev'essere ricondotto al valore di 230 giornate lavorative che si assume come valore medio dell'impiego a tempo pieno nel settore extra-agricolo.

Pertanto non può essere considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto che svolga attività lavorativa extra-agricola per un tempo superiore alle 115 giornate in un anno (metà di una unità lavorativa impiegata a tempo pieno) in zona non svantaggiata e per un tempo superiore alle 172,5 giornate in un anno (tre quarti di una unità lavorativa impiegata a tempo pieno) in zona svantaggiata.

In conclusione, il requisito del tempo di lavoro si ritiene soddisfatto qualora:

- * **Zone non svantaggiate**: devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - l'imprenditore dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, purché, comunque, l'attività extra-agricola svolta non richieda più di 115 giornate in un anno (metà di una unità lavorativa impiegata a tempo pieno).
 - l'azienda agricola deve avere una estensione tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno.
- * **Zone svantaggiate**: devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - l'imprenditore dedica all'attività agricola almeno il 25% del proprio tempo complessivo di lavoro purché, comunque, l'attività extra-agricola svolta non richieda più di 172,5 giornate in un anno (tre quarti di una unità lavorativa impiegata a tempo pieno).
 - l'azienda agricola deve avere una estensione tale da garantire all'attività agricola almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno.

Tabella

“giornate lavorative convenzionali ad ettaro di coltura o a capo di bestiame”
 (“tabella ettaro/coltura”)

La Direzione Agricoltura è autorizzata ad aggiornare i valori della presente tabella sulla base della evoluzione detta tecnica agricola

Giorni di lavoro annui convenzionali per ettaro o capo di bestiame.

Il calcolo dell'ampiezza minima dell'azienda è presunto in base alle g.te lavorative teoriche necessarie alla sua conduzione anche nei casi in cui l'imprenditore non si dedichi manualmente all'attività di coltivazione o allevamento, bensì al coordinamento dei fattori di produzione.

COLTURE	PIANURA		COLLINA		MONTAGNA	
	A	B	A	B	A	B
"A"= aziende con elevato livello di specializzazione, di dimensioni medio-grandi, con livello medio-alto di utilizzo della meccanizzazione (anche a mezzo contoterzismo) e/o con allevamenti di tipo industriale						
"B"= aziende di dimensioni medio-piccole, con livello medio-basso di utilizzo della meccanizzazione e/o con allevamenti di tipo tradizionale.						
grano/orzo	5	10	6	10	8	16
mais, soia, oleaginose, barbabietola	6	12	6	12	10	22
prato foraggero	8	12	8	12	15	25
pascolo	1		1		2	
riso	8	15	-	-	-	-
orto intensivo sotto tunnel (tipo stagionale)	300	450	300	450	300	450
orto intensivo	250	400	250	400	250	400
orto pieno campo	100	150	100	150	100	150
patata	20	40	25	50	40	80
legumi secchi	40		50		60	
menta e piante officinali	60	80	60	90	80	120
tabacco	60	80	-		-	
fragola	300		350		350	
frutteto	60	100	80	120	100	150
piccoli frutti	150		200		220	
vigneto	90	130	100	150	120	170
nocciolo	40	50	40	50	50	60
vivaio viti-frutticolo	400		500		500	
floricole pieno campo	300		350		400	
vivaio arbustive ornamentali	200		250		250	
vivaio arboree ornamentali	150		150		150	
asparago	80		100		120	
canapa	12					
zafferano	350					
pioppeto e arboricoltura da legno	5		5		6	
colt.in serra (anche tunnel fissi e riscaldati) e funghi	2000	3000	2000	3000	2000	3000
castagneto da frutto	20	50	20	50	30	60
bosco	2		3		5	
agricoltura biologica (eccetto cereali autunno/vernini e foraggere): aggiungere + 30% alla corrispondente coltura						
set-aside	1		1		1	

vacche - stab.libera	3	5	3	7	7	13
vacche - stab.fissa	10	15	10	15	15	22
vacche nutrici	5	10	5	10	8	15
bovini carne/allievi	2	3	2	3	5	8
equini	4	6	4	6	5	10
pecore e capre da latte	4	5	4	6	6	7
altri ovini/capri	2		3		4	

scrofe	3	4	3	4	5	6
altri suini (per 10 capi)	3	15	3	20	5	35
avicoli (per 100 capi)	3	5	3	5	3	5
avicoli con allevamento a terra (x100 capi)	3	10	3	10	4	10
struzzi	3		4		5	
cagne fattrici	4		5		5	
cunicoli (per 100 capi)	10	15	10	15	15	25
api stanziali x alveare	1	1,5	1	1,5	1	1,5
api nomadi x alveare	1,5	2	1,5	2	1,5	2
chioccioline (ad ha)	150		150		150	
rane e pesci (a tonnellata)	8	20	8	20	10	25
uva trasformata in azienda (ad ha)	10*	20*	10*	20*	10*	20*
* = i 10 a.te lavorative per i vini non soggetti a invecchiamento. 20 giornate in caso di vini da invecchiamento						
zootecnica biologica (secondo norme previste da Reg.CE 1804/99 e s.m.i.): aggiungere + 10%						
prodotti zootecnici trasformati in azienda	+10% del totale delle giornate relative al bestiame					
altri prodotti trasformati in azienda	+10% del totale delle giornate relative alla coltura di base					

Fabbisogno lavorativo annuo convenzionale per agriturismo e attività didattico-ricreative

Modalità di calcolo del tempo lavoro dell'attività agrituristica ai fini dell'accertamento del rapporto di prevalenza.

Vale quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1 marzo 2016, n. 1/R. Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)" ALLEGATO C) - Articolo 2 comma 1 (Pubblicato sul BU n. 9 del 03/03/2016) che qui si riporta per facilità di consultazione.

FABBISOGNO LAVORATIVO ANNUO CONVENZIONALE PER AGRITURISMO E ATTIVITA' DIDATTICO-RICREATIVE

La seguente tabella contiene i valori parametrici utili per l'accertamento del rapporto di prevalenza, riferiti ad un agriturismo di medie dimensioni, riferite al posto letto, pasto, piazzola e altre attività didattico ricreative, prescindendo dalla effettiva presenza degli ospiti, ipotizzando un coefficiente di fruizione (posto letto/piazzola) del 100% con apertura annuale.

Il tempo lavoro riferito all'attività agrituristica è espresso in una giornata lavorativa pari a 8 ore.

I valori indicati nella tabella, ad esclusione di quello riferito alla somministrazione del pasto, possono essere abbattuti dall'imprenditore agricolo; in questo caso la percentuale di abbattimento deve essere motivata, in base alla stagionalità del periodo di apertura e delle presenze previste e effettive.

Per “Posto letto” e “Piazzola” si intendono le unità autorizzate dall'autorità competente mentre per “Pasto” si intendono i coperti effettivamente effettuati in base a una media del ultimo triennio ed un eventuale stima motivata per l'anno in corso o per le imprese di nuova costituzione una stima di quelli che l'imprenditore ritiene di effettuare nell'arco dell'anno.

ATTIVITA'	UNITA' DI MISURA	TEMPO-LAVORO
Pernottamento (sia in camera che in alloggio)	Posto Letto	10 giornate
Pernottamento e prima colazione	Posto Letto	12 giornate
Mezza pensione	Posto Letto	15 giornate
Pensione completa	Posto Letto	17 giornate
Somministrazione Pasti	Pasto	0,04 giornate (pari a 20 minuti ogni pasto)
Agricampeggio	Piazzola	4 giornate
Attività didattica ricreativa	Attività svolta	1 giornata + 10% (attività promozionali e organizzative)
Ippoturismo	Cavallo di proprietà	10 giornate ogni cavallo

3 - MODALITA' DI CALCOLO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO CIRCA IL POSSESSO DEL REQUISITO DEL REDDITO GLOBALE DA LAVORO RICAIVATO DALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Il possesso del requisito del reddito di lavoro si verifica nel caso in cui l'imprenditore ricavi dalle attività agricole almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro (almeno il 25% nelle zone svantaggiate, come precedentemente definite).

A tal fine la quota di reddito globale da lavoro che l'imprenditore ricava dall'attività agricola può essere calcolato in modo analitico sulla base delle documentazioni fiscali e/o contabili di cui l'azienda agricola dispone (bilancio agli effetti fiscali, dichiarazioni IVA e IRAP oppure fatture/autofatture in tutti i casi in cui l'azienda non è tenuta ad avere altra documentazione fiscale e/o contabile).

Per il calcolo del reddito da lavoro partendo da tali documentazioni può essere utilizzata la scheda di calcolo redatta su modello conforme allo schema approvato dalla Regione.

Inoltre, l'imprenditore agricolo interessato, congiuntamente alla richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, dovrà presentare all'Ente competente

apposita scheda aziendale (redatta su modello conforme allo schema approvato dalla Regione) in cui siano indicate le coltivazioni e gli allevamenti praticati dall'azienda.

La quota di reddito globale da lavoro che l'imprenditore ricava dalla eventuale attività extra-agricola deve essere rilevato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal soggetto interessato, o da altre documentazioni relative a tale attività o in altro modo ritenuto opportuno dall'Ente istruttore della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP.

A tale fine dovranno essere considerati tutti redditi percepiti in conseguenza della attività lavorativa prestata (redditi percepiti sotto qualsiasi forma, purché risultino conseguenti ad un apporto di lavoro nella attività extra-agricola).

In ogni caso, come già detto, ai fini del conteggio del reddito complessivo da lavoro dovranno **essere escluse** le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati.

Nel caso di azienda di nuova formazione che abbia richiesto agevolazioni fiscali e tributarie per l'acquisto di terreni agricoli (nel caso dichiarati nell'atto di trasferimento, di avvalersi della disposizione di cui al D.P.R. n°131/1986), il calcolo tabellare effettuato del valore del reddito derivante dall'attività agricola ha validità previsionale con possibilità di successiva verifica da parte del Comune facendo riferimento alla media dei due anni posteriori alla stipula dell'atto.

4 - COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI

La legge regionale n. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale , caccia e pesca" , in applicazione del Decreto Legislativo n. 60/98, attribuisce:

- 4.1)** - Ai Comuni (art.4) le funzioni "di riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura".
- 4.2)** - Alle Province (art.2) gli "interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali, per la fase di produzione nonché di trasformazione aziendale".

Tenuto conto del nuovo ordinamento degli Enti locali, precedentemente descritto, le competenze provinciali fanno ora capo alle Strutture territoriali articolazione della Direzione Regionale Agricoltura.

E' fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del DPR n. 476/2001.

4.1 - Competenze Comunali

La funzione di accertamento del possesso dei requisiti “di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura” risulta quindi ordinariamente attribuita ai Comuni, tranne quando l'accertamento del requisito soggettivo rientra in una valutazione più ampia di idoneità e congruità di un intervento di sviluppo aziendale.

Con la Deliberazione della G.R n. 30-13213 del 3 agosto 2004 - a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°99/2004 - l'Amministrazione Regionale ha ulteriormente confermato in capo ai Comuni tale esclusiva attribuzione delle funzioni in materia di riconoscimento delle qualifiche richieste in materia di agricoltura, che si estende perciò anche nei confronti della nuova figura di Imprenditore Agricolo Professionale prevista dal citato Decreto Legislativo.

Il riconoscimento della qualifica deve avvenire entro il termine previsto dal regolamento adottato da ciascuna Amministrazione. In mancanza di specifiche disposizioni emanate dall'Ente, si applica il termine generale di trenta giorni previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

L'accertamento dovrà essere svolto con le modalità precedentemente indicate.

L'accertamento svolto dal Comune riguarda il possesso da parte dell'agricoltore (persona fisica o società) delle seguenti qualifiche, in riferimento alle casistiche sottoindicate:

a)imprenditore agricolo professionale, al fine di ottenere:

- titoli abilitativi edilizi;

- il regime fiscale di favore in materia di imposta di registro per gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze;

- l'iscrizione all'INPS, al fine del godimento delle agevolazioni creditizie e tributarie per la “piccola proprietà contadina” (cosiddetta “P.P.C.” in breve), riconosciute solo nel caso in cui lo IAP sia anche iscritto all'INPS.

Nel caso di società agricole equiparate allo IAP persona fisica, l'accertamento riguarderà il socio o l'amministratore che, a seconda del tipo di società, apporta la qualifica di IAP alla società medesima. Detto socio o l'amministratore dovrà essere iscritto all'INPS;

Nel caso di società agricole cooperative, ammesse agli stessi benefici fiscali previsti dalla normativa della P.P.C., l'accertamento della qualifica soggettiva riguarderà l'amministratore;

b) coltivatore diretto per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali per quanto riguarda la P.P.C.

c) imprenditore agricolo part-time, al fine di ottenere titoli abilitativi edilizi.

L'accertamento dev'essere svolto dal Comune dove ha sede l'azienda agricola (centro aziendale).

Al Comune spetta, come sopra accennato, anche il riconoscimento della sola qualifica di imprenditore agricolo professionale, a prescindere dall' accertamento della iscrizione all'INPS, sia esso o no obbligatorio. Infatti può essere richiesto il riconoscimento della semplice qualifica di imprenditore agricolo professionale per ottenere le agevolazioni fiscali già previste per l'imprenditore agricolo a titolo principale, oggi concedibili appunto all'Imprenditore agricolo professionale. Si ricorda, infatti, che il comma 5 dell'art. 1 del D.lgs 99/04 abroga la norma di cui all'art.12 della L. 153/75, cioè il vecchio riferimento allo IATP, e, al comma 4, stabilisce che qualsiasi riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo professionale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale (IAP).

La domanda per la concessione del riconoscimento della qualifica di IAP ai fini dell'acquisto di terreni agricoli ai sensi del D.lgs n°99/04 e s.m.i, dev'essere presentata al Comune.

4.1.a - Controlli

L'art.2 , comma 4 del D.lgs. n°99/04, così come modificato dal D.lgs. n°101 del 2005, relativo al riconoscimento delle agevolazioni creditizie e fiscali in materia di imposizione indiretta spettanti a favore dei coltivatori diretti, stabilisce che *"...La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza delle agevolazioni medesime"*.

Il Comune è altresì tenuto alla vigilanza. Pertanto, il Comune che accerti la perdita dei requisiti così come sopra riportato è tenuto a darne immediata comunicazione anche all'Agenzia delle Entrate (ex-Ufficio del Registro) competente (quello ove venne registrato l'atto di acquisto).

4.1.b – Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste

L'art. 8 lettera d) della l.r. 63/78, come modificato dall'art. 1 par. 7 lettera d) della l.r. 33/80, ha istituito in ogni Comune la Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste.

Tale Commissione è altresì prevista dalle Istruzioni applicative della legge n°185/92 (impartite con D.G.R. n. 15-23425 del 15/12/1997).

Le predette normative sono tuttora vigenti.

Pertanto la Commissione Consultiva (non comportando alcuna spesa a carico del bilancio comunale), non ricade nella fattispecie prevista dalla legge 449/97 (Finanziaria 1998) laddove, ai fini di contenimento della spesa pubblica, si parla di soppressione di Commissioni e di loro sostituzione con lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Ogni Comune è pertanto tenuto a nominare e a rendere operativa detta Commissione.

Il Comune potrà acquisire il parere (non vincolante) di detta Commissione in ogni procedimento finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti di IAP, di coltivatore diretto e di "imprenditore agricolo non a titolo principale" ai sensi della l.r. n°56/77 (a fini urbanistici-edilizi).

4.2 - Competenze delle Strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura (precedentemente competenze Provinciali o della Città Metropolitana di Torino).

Tenuto conto del nuovo ordinamento degli Enti locali in essere a partire dal 1 gennaio 2016 e vista la DGR 24 marzo 2016, n. 14-3031 del 14 marzo 2016 "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e omogeneizzazione dei relativi termini di conclusione, a seguito della riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della l.r. 23/2015, delle funzioni già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane. Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700 e s.m.i.", rientrano nelle competenze delle sedi territoriali della Direzione Regionale Agricoltura (Strutture territoriali articolazioni della Direzione "Agricoltura" come individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-4193 del 14.11.2016), in quanto presentano una componente tecnica che necessita di specifica professionalità, le seguenti verifiche:

- L'accertamento del possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 1257/99, e del PSR 2014-2020, effettuato dalla "Commissione provinciale capacità professionale" prevista dalla Deliberazione della G.R n. 30-13213 del 3 agosto 2004 e operante presso le Strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura (ex Settori/Servizi Provinciali dell'Agricoltura).
- Gli accertamenti che rientrano nel quadro della concessione di contributi, premi e/o finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale o di altre analoghe normative di intervento in agricoltura.
- Gli accertamenti relativi alla costituzione del Compendio Unico.

Le modalità con cui le Strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura provvedono all'accertamento del possesso dei requisiti sono quelle previste dalle singole normative.

Precisazioni:

- Ai fini della corretta applicazione della normativa di competenza comunale, le Strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura prestano assistenza ai Comuni ove richiesta.
- Dopo l'entrata in vigore della l.r. 17/99 è in ogni caso inapplicabile, in quanto incompatibile, la precedente l.r. 49/97 per quella parte procedurale che prevede l'effettuazione del riconoscimento del possesso

dei requisiti di “Imprenditore Agricolo a Titolo Principale” da parte dei Settori Regionali dell'Agricoltura previo parere dei Comuni.

5) - CASISTICHE PUNTUALI DI ACCERTAMENTO e ADEMPIMENTI CONCRETI CHE DEVONO ESSERE MESSI IN ATTO

1) - Materie relative alla edilizia rurale

Trattandosi di materia relativa ad edilizia rurale, la normativa a cui fare riferimento è quella vigente in campo urbanistico (l.r. n° 56/77 - “Tutela ed uso del Suolo” e s.m.i.).

La l.r. n°56/77 e s.m.i. prevede che in area agricola i titoli abilitativi edilizi possano essere rilasciati :

- Per quanto riguarda i fabbricati diversi dalle abitazioni
 - *ai proprietari dei terreni e/o dei fabbricati e/o agli aventi causa sugli stessi*; pertanto, a stretto rigore di legge, per ottenere un titolo abilitativo edilizio relativo a fabbricati diversi dalle abitazioni non è richiesto il possesso di nessun requisito particolare, essendo sufficiente avere la proprietà dell'area interessata o avere titolo sulla stessa. In questa categoria di fabbricati rientrano **stalle, tettoie, fienili, ma anche ad esempio i fabbricati utilizzati per lo svolgimento di attività agrituristica**, che essendo utilizzati per produrre reddito agricolo debbono essere considerati non *abitazioni* ma bensì *fabbricati aziendali produttivi* a tutti gli effetti. Possono altresì essere fatti rientrare in questa categoria (in quanto strutture per la produzione dei prodotti agricoli, ai sensi del secondo comma lettera g) e del comma 16 dell'art. 25), **i locali collettivi** (dormitori e camerate comuni, servizi igienici comuni, sale mensa) **destinati a ricoverare i lavoratori stagionali** impiegati da aziende che per la loro tipologia (ad esempio aziende ortofrutticole e vitivinicole) necessitano ricorrentemente e regolarmente di grandi volumi di manodopera stagionale per le operazioni di raccolta del prodotto.
- Per quanto riguarda le abitazioni :
 - agli Imprenditori Agricoli Professionali.
 - agli Imprenditori *agricoli non a titolo principale* (cosiddetto “part-time” come definito al precedente punto “1 - DEFINIZIONI...”). Si ribadisce per altro che, secondo quanto previsto al comma 2, lettera m) dell'articolo 25, il piano regolatore stabilisce le norme operative per gli interventi edilizi di **ristrutturazione e di ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori agricoli non a titolo professionale**; di conseguenza, risulta chiaro che l'intervento di nuova costruzione non è ammesso in area agricola per gli imprenditori agricoli non a titolo principale (cosiddetto part-time).

- *ai proprietari dei terreni e/o dei fabbricati e/o agli aventi causa sugli stessi* per uso esclusivo da parte dei salariati agricoli; per cui, a stretto termine di legge, per ottenere un titolo abilitativo edilizio relativo ad abitazioni destinate a salariati agricoli non è richiesto, a chi chiede il permesso, il possesso di nessun requisito particolare, essendo sufficiente avere la proprietà dell'area interessata o avere titolo sulla stessa. I salariati dovranno essere stati regolarmente assunti.

Con riferimento a quanto sopra, si ritiene in particolare che il possesso o meno dell'iscrizione all'INPS, sia elemento riferito a differente contesto (previdenziale), e possa essere tenuto in considerazione unicamente come elemento di giudizio nel corso della valutazione della posizione del richiedente, ma non possa di per sé costituire prova della sussistenza o della mancanza del diritto a ottenere le agevolazioni di carattere urbanistico. Tale diritto dovrà essere accertato dal Comune verificando il possesso dei requisiti sopra indicati.

2) - Agriturismo

L'attività di agriturismo è disciplinata in Piemonte dalla l.r. 2/2015, a cui si rimanda per gli aspetti specifici e per gli obblighi e le limitazioni previsti.

Ai sensi della citata l.r. 2/2015, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge medesima e del relativo regolamento di attuazione (di cui all'articolo 14) sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e degli altri soggetti titolati.

In base alla stessa l.r. 2/2015 per svolgere l'attività agrituristica è necessario essere in possesso dei requisiti necessari per essere considerati almeno imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile (art. 2135), cioè, come già sopra detto, occorre condurre una azienda agricola, produrre per la commercializzazione (non per autoconsumo) ed essere in regola con gli adempimenti civili, fiscali e previdenziali a cui è tenuta un'impresa agricola.

Non è quindi obbligatorio il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, per cui l'attività di agriturismo, salvo sussistano altri motivi di impedimento, può essere svolta anche da chi, a fianco dell'attività agricola indicata al paragrafo precedente, svolga attività extra-agricola .

3) - Imposte di registro e agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli

1 - Normativa generale.

Dal primo gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove norme relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul trasferimento degli immobili (*art.10 del D.lgs 17 marzo 2011 n°23, come modificato dall'art.26 del d.l. 12 settembre 2013 n°104 e dall'art.1, commi 608 e 609, della legge 27 dicembre 2013 n°147*).

Oggi, ai soggetti **diversi** dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nelle relative gestioni previdenziali e assistenziali, per l'acquisto di **terreni agricoli** e relative pertinenze, si

applica una imposta di registro del 12% (con un minimo di 1000 euro) oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di € 50,00 ciascuna.

Per fabbricati e terreni non agricoli o edificabili, l'aliquota è fissata al 9% (con un minimo di 1000 euro) ferme restando a € 50,00 le imposte ipotecarie e catastali.

Per l'acquisto della **prima casa**, in presenza dei requisiti di legge, si applica l'aliquota del 2% (con minimo di 1000 euro), oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di € 50,00 ciascuna.

Dal primo gennaio 2014 sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione ad atti traslativi a titolo oneroso di proprietà di beni immobili, anche se previste da leggi speciali, ad eccezione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, qualificate agricole in base agli strumenti urbanistici vigenti, da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Ciò consente loro di pagare soltanto l'imposta catastale pari all'1% (con un minimo di € 200,00) oltre alle imposte ipotecarie e di registro nella misura fissa di € 200,00 ciascuna.

Le agevolazioni fiscali di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, effettuati in favore di società agricole qualificate IAP ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 ed alle società di persone con almeno un socio coltivatore diretto ed alle società di capitali o cooperative con almeno un socio amministratore coltivatore diretto (art. 2 comma 3 del D.lgs 101/2005).

Le agevolazioni riguardano anche le operazioni fondiari effettuate attraverso l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo).

I beneficiari (persone fisiche e giuridiche) decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti:

- alienano volontariamente i terreni
- cessano dal coltivarli e condurli direttamente.

Le agevolazioni fiscali sono concesse, su richiesta, alle varie figure professionali fin qui descritte, secondo la tabella di seguito riportata:

Soggetto	Registro	Ipotecaria	Catastale	bollo	tributi speciali
Soggetto senza qualifica professionale	12 % (minimo € 1000,00)	€ 50	€ 50	no	no
IAP o CD (senza agevolazioni)	12 % (minimo € 1000,00)	€ 50	€ 50	no	no
IAP o CD iscritti nella relativa gestione INPS (persone fisiche) e Società agricole (persone giuridiche) con socio o amministratore iscritto negli appositi elenchi INPS sia come IAP che come CD	€ 200,00	€ 200,00	1 % (minimo € 200,00)	no	€ 90

Sono abrogate tutte le altre agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli (giovani agricoltori, zone montane, acquisto terreni condotti in affitto e compendio unico), ad eccezione degli acquisti **non a titolo oneroso** costituiti in compendio unico (vedasi successivo capitolo 6).

Le agevolazioni di cui sopra rappresentano una disciplina fiscale completamente nuova, non più legata alla vecchia legge n°604/54, e sono diventate definitive, in quanto è stato soppresso il termine di scadenza delle proroghe che si sono succedute negli anni.

Non è più necessario che ricorrano le condizioni previste dalla legge n°604/54 e pertanto non è più necessario il certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (o dall'Ente che ne svolge le funzioni, attualmente Struttura territoriale della Direzione Regionale Agricoltura).

A differenza di tutta la precedente normativa sulla P.P.C. (ovvero "Piccola Proprietà Contadina"), non si pongono restrizioni alla concessione dei benefici fiscali per l'acquisto di terreni fatto salvo quanto indicato sopra relativamente alla decadenza dagli stessi. Non vi sono limitazioni circa la superficie del fondo da acquisire o la sua distanza dal centro aziendale, né per le quote, l'usufrutto, la vendita nel biennio antecedente, l'acquisto di boschi, la forza lavorativa del nucleo familiare, l'esigua superficie nel caso di contestuale compravendita di fabbricati rurali, somma minima RD+RA, ecc.

Viene fatto salvo che - per il riconoscimento delle agevolazioni al Coltivatore Diretto o all'Imprenditore Agricolo Professionale - questi sia già in possesso oppure acquisisca una superficie di terreno di ampiezza tale (fra acquisto e preposseduto) da soddisfare il requisito minimo delle 104 giornate lavorative convenzionali, elemento fondante e imprescindibile per l'iscrizione all'INPS nella relativa gestione previdenziale.

La presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica al Comune può prevedere il rilascio di una certificazione provvisoria per chi fino al momento della richiesta di riconoscimento non abbia mai esercitato attività agricola: la qualifica e i requisiti previsti devono essere ottenuti entro due anni, e certificati dalla Regione o dall'Ente da essa delegato, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

Nel caso di Società IAP o CD, la qualifica deve essere dimostrata al Comune entro i due anni successivi alla richiesta di agevolazioni, dalla persona fisica che apporta la qualifica alla Società.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte del socio ad una sola società.

L'attuale legislazione prevede un termine minimo di 5 anni di coltivazione o conduzione per i terreni acquistati con le agevolazioni dalla stipula degli atti, agevolazioni che decadono per coloro che perdano i requisiti soggettivi di CD o IAP o se i terreni vengono ceduti volontariamente a qualsiasi titolo, o si cessa di coltivarli direttamente o condurli direttamente prima della scadenza del termine. Non comporta decadenza dalle agevolazioni la successione *mortis causa* e l'esproprio per pubblica utilità.

Prima che siano trascorsi i cinque anni è comunque concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno al coniuge, o ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado, purché esercitino l'attività di imprenditore agricolo e si mantenga la destinazione agricola del fondo.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che ciò vale anche in caso di affitto del fondo acquistato coi benefici della P.P.C. a favore di società agricola costituita dall'acquirente, il coniuge e/o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il

secondo grado, sempre che il cedente continui a coltivare il fondo oggetto di agevolazioni insieme agli altri.

Non sono ammissibili ai benefici di cui alla legge 13 dicembre 2010, n°220 e in particolare dalla legge n°147/2013 («legge di stabilità 2014») gli acquisti di fondi affittati da terzi che, nel caso di coltura in campo (frutti pendenti), non vengano liberati allo scadere dell'annata agraria dell'anno in cui è stato posto in essere l'atto di acquisto (perché non ne permettono la conduzione) e gli acquisti di soli fabbricati rurali, mentre possono essere ammesse ai benefici fiscali anche gli acquisti di sole quote di terreno anche nei casi in cui l'acquisto di quota non determini il consolidamento dell'intero.

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dall'art.2 comma 4-bis del d.l. n°194 del 2009 anche le pertinenze, ovvero di fabbricati che costituiscano pertinenze di terreno agricolo e risultino situati sul medesimo terreno o porzione di esso.

Ai fini in esame non rileva la qualifica di strumentalità del fabbricato (art.2 del D.P.R. 23/3/1998 n°139) in quanto per le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina si fa riferimento (e si è sempre fatto riferimento) alla nozione di pertinenza e non a quella di strumentalità, che è distinta dalla nozione di fondo agricolo (rilevante per definire la nozione di terreno e relative pertinenze). A tal fine possono essere utili le interpretazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate alla circolare n°2 del 21/2/2014 e alla risoluzione n°26/E del 6 marzo 2015.

2 - Accertamento dei requisiti

Come già detto in precedenza, l'accertamento della qualifica professionale di CD o di IAP spetta, ai sensi della legge regionale n° 17/99, ai Comuni.

Non è più richiesta, infatti, dal D.lgs n°99/04, la verifica del requisito dimensionale dell'azienda (in base alla richiesta di manodopera fornibile dal nucleo familiare) e del rispetto del minimo reddito catastale, cosa che vale a maggior ragione per le società.

Il D.Lgs. n°99/04 così come modificato dal D.lgs n°101/05 stabilisce infatti l'applicazione all'imprenditore agricolo professionale persona fisica, delle agevolazioni previste per il coltivatore diretto, senza alcuna altra condizione, salvo

- stabilire per l'accesso al trattamento di favore l'onere di documentare l'assolvimento dell'iscrizione dell'imprenditore agricolo professionale alla gestione previdenziale ed assistenziale propria della categoria (comma 4 dell'articolo 1)
- prevedere la decadenza per coloro che perdano i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale entro 5 anni dalla data dell'atto di compravendita. La pronuncia di decadenza è di competenza del Comune al quale devono essere segnalati i casi eventualmente rilevati dalla Regione o dall'Ente o Ufficio da essa delegato, qualora la perdita dei requisiti sia stata accertata da quest'ultima Amministrazione.

Il riferimento alle agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette spettanti al coltivatore diretto costituisce una semplice elencazione di leggi di

favore applicabili all'imprenditore agricolo professionale persona fisica o società, con mero rinvio alle fattispecie negoziali agevolate e alle relative aliquote.

Gli articoli 1 comma 4 e 2 comma 4 del decreto legislativo in esame, con le modifiche di cui al D.lgs. n°101/05, "riconoscendo" le dette agevolazioni all'imprenditore agricolo professionale persona fisica o alla società ad esso equiparata, comportano che il semplice accertamento di tali qualifiche (e la iscrizione dei soggetti persone fisiche *nella apposita gestione previdenziale ed assistenziale*) dia accesso al trattamento di favore: a tali soggetti il trattamento tributario spetta "automaticamente" a prescindere dai requisiti e dalle condizioni previsti in materia per la sua concessione.

Sarebbe infatti impossibile oggi parametrare la superficie del fondo alla forza lavorativa del soggetto e della sua famiglia, considerata la scelta di favorire l'attività agricola anche al di fuori dell'ambito della coltivazione diretta e quindi l'acquisto di estensioni di terreno che possono andare ben oltre la loro possibile lavorazione "manuale" e "familiare" com'era inteso nella legislazione del decennio 1950-1960.

Per la registrazione dell'atto di acquisto, ai sensi del D.lgs 99/04 è dunque sufficiente la semplice dichiarazione del Comune di sussistenza del requisito di IAP e il certificato di iscrizione all'INPS. L'atto, corredato di questi documenti, può essere registrato all'Agenzia delle Entrate senza ulteriori accertamenti.

6 - COMPENDIO UNICO (ex-art.7 D.lgs 99/04)

Il decreto legislativo n. 23 del 2011, nel modificare le aliquote dell'imposta di registro per i trasferimenti **a titolo oneroso**, ha soppresso tutte le agevolazioni esistenti, tranne alcune (ad esempio quella conosciuta per molto tempo come «*piccola proprietà contadina* o P.P.C.»).

Le agevolazioni di imposta di registro (per gli atti a titolo oneroso) che riguardavano il compendio unico quindi sono state soppresse. Poiché però il compendio unico, di per sé, non è stato abrogato, continua a rimanere possibile costituirlo a seguito di donazione, anche se la sua convenienza, considerati i vincoli che comporta, risulta limitata.

Di seguito si danno le definizioni e le disposizioni relative a questa particolare fattispecie.

1)- Definizione

L'art.7 del Decreto Legislativo definisce per "compendio unico" una estensione di terreno agricolo necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai Piani Regionali di Sviluppo Rurale (P.S.R.) previsti dai Reg.CE nn.1257 e 1260 del 1999.

La redditività del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) adottato ai sensi del Reg.CE n°1257/99 dalla Regione Piemonte è definita nel seguente modo:

«Si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto ("reddito - soglia") pari alla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune.

- Nel caso di aziende condotte da giovani (età inferiore a 40 anni) insediati da meno di cinque anni ... si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 70% del reddito soglia.

- Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata (zona di montagna) o in zone a parco o similmente vincolate, si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 50% del reddito soglia».

Si richiama l'attenzione sul fatto che il valore del "reddito soglia" è variabile nel tempo (in funzione del rinnovo dei contratti di lavoro degli operai agricoli) e varia inoltre da Provincia a Provincia.

Al trasferimento a titolo **non oneroso** di terreni agricoli a coloro che si impegnino a coltivare o condurre il compendio in qualità di coltivatore diretto o IAP per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, si riducono ad un sesto gli onorari notarili per gli atti stipulati a tal fine, oltre ad applicare le agevolazioni fiscali previste dalla legge n°97/94.

Trattasi dunque di una entità di superficie (terreno agricolo) definita sulla base di una entità economica (redditività), calcolata in base alle colture praticate o alle colture che si intendono praticare (previa richiesta, contestuale all'atto, di variazione colturale relativamente alle particelle acquisite), utilizzando come base per il calcolo le produzioni standard calcolate dalla Rete d'informazione contabile agricola (RICA) sviluppate ai sensi del Regolamento CE n.1242/2008 e s.m.i., pubblicate sul sito di INEA (http://www.rica.inea.it/public/it/rls_ps.php).

Le nuove norme abrogano quelle del codice civile che fanno riferimento alla "Minima Unità Colturale".

Il Compendio Unico così come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 si ottiene quando sia comunque raggiunta, anche a seguito di più atti di trasferimento, la soglia di redditività minima fissata dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) adottato ai sensi del Reg.CE n°1257/99 dalla Regione Piemonte, con le stesse facilitazioni per i giovani imprenditori e le zone svantaggiate ivi stabilite.

Per migliore comprensione di quanto sopra indicato, occorre rilevare che, in materia di "redditività aziendale" e "reddito soglia" il riferimento rimane al P.S.R. 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. CE n°1257/99, in quanto il successivo P.S.R. 2014-2020 adottato ai sensi del Reg. UE n° 1305/2013, attualmente vigente, non prevede più tali indicatori.

2)- Accertamento dei requisiti

L'agricoltore che con uno o più atti a titolo non oneroso intende costituire un Compendio Unico deve produrre all'Agenzia delle Entrate, insieme all'atto finale, una certificazione che attesti il raggiungimento della redditività così come definita dal P.S.R. (vedi precisazioni indicate al punto precedente).

Tale certificazione viene rilasciata dalle Strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura (precedentemente erano rilasciate dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Torino), cui deve essere presentata dall'impresa, insieme alla domanda di riconoscimento del Compendio unico, una dichiarazione di redditività aziendale redatta sulla stessa modulistica a suo tempo utilizzata per il compendio unico.

Il calcolo della redditività del Compendio potrà anche tener conto della suscettività del terreno acquistato.

Infatti, nel caso di colture che verranno praticate successivamente all'atto di trasferimento, i conteggi saranno eseguiti prendendo a riferimento la nuova coltura quando sia data dimostrazione della opportuna richiesta di variazione catastale presentata agli Uffici del Territorio.

Gli Uffici preposti hanno ampia facoltà di verifica in merito.

Nei relativi accertamenti potrà essere richiesta l'attestazione della qualifica del richiedente rilasciata dal Comune qualora la Struttura territoriale della Direzione Regionale Agricoltura la ritenesse necessaria.

Le Strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura devono accertare la redditività dei terreni che l'azienda costituisce in Compendio Unico utilizzando la stessa metodologia prevista dal Piano di Sviluppo Rurale, ovvero basandosi su un bilancio aziendale, sia pure in forma semplificata ed effettuando le eventuali verifiche si rendessero necessarie in azienda, con le modalità previste dal P.S.R. stesso.

I dati indicati nella dichiarazione di redditività aziendale e nella scheda aziendale dovranno essere riferiti all'azienda agricola che risulta costituita nel Compendio.

Nei casi in cui la costituzione del Compendio vincoli solo parte dei terreni preposseduti, i dati indicati nella dichiarazione di redditività aziendale e nella scheda aziendale dovranno essere riferiti non all'intera azienda agricola preesistente ma solo ai terreni che si vanno a includere nel Compendio.

Qualora vi siano allevamenti, la redditività di questi andrà percentualmente attribuita al Compendio proporzionalmente al terreno preposseduto che si va a vincolare nel Compendio stesso.

Per quanto sopra esposto l'attestazione relativa dev'essere rilasciata dalle Strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura, che possiedono tutti gli elementi (anagrafe aziendale, conoscenza redditi agricoli, utilizzo parametri e "bilancini" aziendali previsti dal P.S.R.) e conoscono le varie realtà aziendali.

Precisazioni:

Il compendio unico può essere costituito dall'insieme dei terreni posseduti e acquisiti a titolo non oneroso o solo da questi ultimi, con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di trasferimento, e deve comunque permettere di raggiungere la redditività prevista dal P.S.R. per la specifica situazione in cui ricade il richiedente. Qualora l'azienda sia situata a cavallo di due o più province, fa fede la redditività della Provincia, o della Città Metropolitana di Torino che ne ha sostituito le funzioni, in cui si trova il centro aziendale.

Nel caso di conteggi riferiti ad azienda che ricade solo in parte in zona svantaggiata, ai fini della applicazione della percentuale del "reddito soglia" prevista per le zone montane occorre che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricada all'interno dell'area svantaggiata
- almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) si trovi in area svantaggiata.

Non dovrebbe essere ammissibile, in linea di massima, la costituzione di un compendio unico con appezzamenti sparsi di terreno, non funzionalmente collegati o non compatibili con una razionale conduzione dei medesimi.

Si tratta di una logica precisazione, della quale già si teneva in considerazione nei casi di acquisto terreni effettuati per tramite di ISMEA-settore fondiario.

Infatti il concetto di Compendio Unico non è sinonimo di “corpo unico” cioè di azienda pienamente accorpata, ma può comprendere terreni non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

In questo senso possono essere esclusi dal Compendio Unico - ad esempio - quei terreni che, per eccessiva distanza dal centro aziendale, sono ostativi ad una razionale conduzione dell'impresa, per i quali un giudizio di idoneità della Struttura territoriale articolazione della Direzione Regionale Agricoltura è imprescindibile.

Può - tuttavia - essere considerata idonea alla costituzione del Compendio Unico pure l'acquisizione di un alpeggio situato anche a grande distanza dal centro aziendale quando l'azienda è zootecnica e pratica la transumanza del bestiame.

Viceversa può non essere invece considerato funzionale all'esercizio dell'impresa l'acquisizione di un seminativo a distanza simile, quando per essere raggiunto e lavorato comporti irrazionali scelte imprenditoriali (quanto a spostamento di macchinari o per l'aumento dei costi di gestione necessari a garantire il ricorso a lavorazioni effettuate da contoterzisti qualora non vi sia la possibilità di accesso diretto con lavoro e macchinari propri).

L'acquisizione a titolo non oneroso di soli fabbricati rurali non può, in assenza di terreni nella medesima acquisizione, costituire Compendio Unico.

Ci si richiama in questo alla definizione di formazione e/o arrotondamento di proprietà contadina per ricordare come i fabbricati non possano costituire formazione di proprietà contadina, e neppure arrotondamento della medesima poiché, non apportando superficie agricola coltivabile, non concorrono all'aumento della redditività aziendale.

Viceversa i fabbricati che già insistevano sui terreni di cui si chiede la costituzione in Compendio Unico o che rientrano in una più complessiva acquisizione di azienda nel suo complesso (formata da terreni e fabbricati, purché i terreni non costituiscano unicamente pertinenze dei fabbricati stessi), sono essi pure soggetti al vincolo di indivisibilità decennale e devono essere menzionati, con i terreni, nell'atto costitutivo a cura del notaio rogante.

Le agevolazioni fiscali previste dal D.lgs 99/04 sono concesse testualmente “al trasferimento a titolo non oneroso di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento”.

Acquisizioni effettuate a eccessiva distanza di tempo l'uno dall'altro - pur se contenenti l'impegno a costituire il Compendio - si configurano come acquisizioni singole e non come trasferimenti in vista del raggiungimento della redditività richiesta, che si ottiene solo con l'atto che effettivamente va a completare la costituzione del Compendio stesso.

Per evitare agli Uffici la preclusione a ogni possibile efficace controllo, l'impegno a costituire il Compendio (che dev'essere indicato in ogni atto di trasferimento di terreno) va adempiuto **entro il termine di 3 anni dalla data del primo atto** (nel caso di più atti). Detto limite temporale, in assenza di previsione di termini, è quello che la giurisprudenza di Cassazione ha ritenuto applicabile sotto il profilo fiscale.

In caso di decadenza nel triennio, decadranno tutti i benefici previsti per la costituzione del compendio.

Si può pertanto ritenere che entro tre anni dal primo trasferimento per il quale si sono invocate le agevolazioni fiscali il beneficiario dovrà costituire il compendio producendo all'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dalla Struttura territoriale articolazione della Direzione Regionale Agricoltura (ex Servizio/Settore Agricoltura della Provincia o della Città Metropolitana di Torino), attestante il raggiungimento del Compendio Unico.

La Struttura territoriale articolazione della Direzione Regionale Agricoltura (ex Servizio/Settore Agricoltura della Provincia o della Città Metropolitana di Torino), ha tempo 45 giorni, dalla data di ricevimento della domanda di riconoscimento di Compendio Unico completa di Scheda Aziendale e di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria (Atto/i, visure catastali, planimetrie, certificazioni del Comune, ecc.), per effettuare i conteggi relativi alla redditività e concedere la relativa certificazione, che va consegnata alla competente Agenzia delle Entrate.

Al fine di evitare i casi di decadenza, detta certificazione potrà essere richiesta alla Struttura territoriale articolazione della Direzione Regionale Agricoltura (ex Servizio/Settore Agricoltura della Provincia o della Città Metropolitana di Torino), anche in via preventiva, così da mettere in condizione il beneficiario di conoscere, prima dell'atto finale di costituzione del compendio, il raggiungimento o meno del livello di redditività previsto dalla normativa.

Tale certificazione preventiva dev'essere richiesta **non meno di un mese** prima del rogito notarile di costituzione del compendio unico.

A tal fine la Struttura territoriale articolazione della Direzione Regionale Agricoltura (ex Servizio/Settore Agricoltura della Provincia o della Città Metropolitana di Torino) può predisporre apposita modulistica.

3)- Vincolo decennale

La costituzione del Compendio Unico vincola l'agricoltore che acquisisce i terreni e beneficia delle agevolazioni previste, alla loro conduzione per dieci anni, in luogo dei cinque previsti dalla normativa sulla P.P.C.

I terreni che vanno a costituire compendio unico (acquisiti o oggetto di ulteriori trasferimenti sempre a titolo non oneroso) sono inoltre soggetti a esplicito vincolo decennale di indivisibilità, che **deve essere menzionato nell'atto d'acquisto del compendio unico a cura del notaio rogante e trascritto nei pubblici registri immobiliari.**

La trascrizione non viene effettuata sui singoli atti di trasferimento dei terreni che vanno a comporre il compendio, ma **unicamente sull'atto finale** che ne chiede la costituzione e il decennio vincolativo ha valenza a partire dalla data di tale registrazione.

Nell'atto finale andranno pertanto elencate, ai fini della trascrizione del vincolo decennale, **tutte** le particelle catastali che entrano a far parte del compendio e che sono state indicate ai fini del conteggio relativo alla redditività. Restano per conseguenza escluse le particelle già in proprietà per le quali non è stata espressamente fatta richiesta di inclusione nel compendio.

Eventuali donazioni successive alla costituzione del Compendio Unico, possono godere dello stesso trattamento agevolativo, comportando però uno slittamento dei termini vincolativi. Infatti, la premessa del Compendio unico è che l'insieme

dei terreni trasferiti consenta il raggiungimento della redditività così come più sopra definita. Se l'acquisizione è di piccola entità, perché ciò si verifichi occorrerà sommarvi tutti o almeno una parte dei terreni precedenti, ciò comportando a sua volta che si apponga su questo nuovo compendio "allargato" un nuovo vincolo decennale che avrà decorrenza dalla data del rogito notarile relativo al nuovo acquisto.

Ogni atto tra vivi e per successione ereditaria ("mortis causa") che comporti il frazionamento del Compendio Unico, è **nullo** ex-lege.

Le procedure previste dal comma 6 dell'art.7 recano disposizioni in caso di una successione che si apra durante il periodo vincolativo.

Si tratta di una procedura simile a quella finora applicata nei casi di acquisto terreni con l'intervento di ISMEA. La novità contenuta nella norma consiste nella possibilità di soddisfare gli altri eredi mediante un prestito agevolato di un punto inferiore all'interesse legale.

Le modalità finora previste sono applicabili anche a coltivatori diretti e IAP che già possiedono un'azienda tale da soddisfare i requisiti di redditività del Compendio Unico, e che ne chiedono la costituzione pur in mancanza di contestuale acquisizione di terreno agricolo, al fine della salvaguardia dell'integrità aziendale (ad esempio in caso di più coeredi in vista di una successione, ovvero per proteggere l'integrità aziendale nei più disparati casi di incomprensioni familiari, ovvero ancora per qualsivoglia motivazione personale del richiedente).

7 - RICOMPOSIZIONE FONDIARIA (ex-art.9 D.lgs. 99/04)

L'articolo 9 concede alcune agevolazioni nei casi di ricomposizione fondiaria effettuata mediante permuta o rettifiche di confini attuate mediante atti tra vivi. Tale agevolazione è rivolta dal D.lgs 99/04 agli imprenditori agricoli Professionali (IAP) e ai Coltivatori Diretti (CD) e non è estesa ad altre figure imprenditoriali, essendo compresa al Capo II della norma.

Ai fini della ricomposizione fondiaria e della concessione dei benefici di legge, le permuta o le rettifiche dei confini devono essere preventivamente autorizzate dalle Strutture territoriali articolazione della Direzione Regionale Agricoltura (precedentemente erano autorizzate dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Torino). Tale autorizzazione è sempre necessaria.

8 - DILAZIONE DEI TERMINI PER IL CONSEGUIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (art.1 comma 4 del D.lgs. 101/05)

L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 101/05 dispone tra l'altro quanto segue:

"Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 (nota del redattore: commi 1 e 3 dell' art. 1 D.lgs. 99/04, cioè ai soggetti persone fisiche o società non ancora in possesso dei requisiti per essere considerati IAP), abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica ... nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento ... il soggetto interessato deve risultare in

possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.”

E' quindi possibile il riconoscimento dei benefici spettanti agli IAP anche a soggetti che non abbiano ancora maturato il possesso dei necessari requisiti nel momento in cui presentano la domanda di accertamento dei requisiti di IAP (ad es. nel caso di aziende di nuova formazione), purché il soggetto interessato maturi il possesso di tali requisiti entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda di accertamento, pena la decadenza e revoca degli eventuali benefici conseguiti.

Poiché l'art. 1 comma 4 del D.lgs. 101/05 si riferisce esplicitamente e specificamente alla figura dell' Imprenditore Agricolo Professionale, vale esclusivamente per detta figura la possibilità di usufruire di una dilazione dei termini per il conseguimento del possesso dei requisiti. La norma non prevede dilazioni dei termini per il conseguimento del possesso dei requisiti relativamente ad altre figure, quali il Coltivatore Diretto o l'imprenditore part-time.